

OGGETTO: Modifica e integrazioni " Regolamento per gli interventi socio-assistenziali domiciliari ed economici.

- L'assessore Terranova legge e illustra la proposta.

- Interviene il consigliere Ceraolo: Mi sono occupato anch'io delle modifiche, in particolare dell'articolo 18. E' giusto riconoscere un rimborso per le spese ai volontari, ma introdurre un rimborso chilometrico mi pare eccessivo e inoltre costringe i volontari a girare con il foglio di viaggio, sarebbe stato più opportuno un rimborso forfettario, perchè il volontariato sociale non deve essere remunerato, ma limitato a un rimborso.

- Il consigliere Natoli: Il volontariato è tale e deve essere fatto gratuitamente, non deve essere remunerato, è volontariato. Mi può star bene un rimborso una tantum ma non una remunerazione.

- Il consigliere Serraino: Io faccio questa proposta. Dobbiamo mettere in condizioni chi vuol fare il volontariato di poterlo fare anche se non ha le risorse. Io sarei del parere di dare il rimborso del viaggio, perchè non tutti i volontari sono in condizioni di permettersi queste spese, anzichè dare una cifra fissa.

- Il consigliere Princiotta: Propongo di modificare l'art.18 sostituendo la somma di € 8,00 con € 12,00 e cassare l'ultimo periodo relativo al rimborso di 1 euro/Km.

- Il Presidente pone ai voti la proposta di emendamento del consigliere Princiotta.

- Procedutosi a votazione la proposta di emendamento viene accolta all'unanimità dei voti, resi per alzata di mano;

- Il presidente pone ai voti la proposta agli atti della seduta, così come emendata;

- Procedutosi a votazione la proposta viene accolta all'unanimità dei voti resi per alzata di mano;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta di emendamento;

- Vista la proposta agli atti, per come emendata;

- Vista la superiore votazione favorevole all'unanimità dei voti;

DELIBERA

- E' approvata la proposta agli atti della seduta, che si allega alla presente per farne parte integrante, così emendata all'articolo 18:

- 1) Sostituito € 8,00 con € 12,00 (dodici);
- 2) cassato per intero l'ultimo periodo.

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER GLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI DOMICILIARI ED ECONOMICI.

VISTA la delibera consiliare n. 50 del 10.11.2007 con la quale è stato approvato il Regolamento per gli interventi socio-assistenziali domiciliari ed economici;

RILEVATA l'opportunità di provvedere ad alcune modifiche, specie con riferimento alle attività di volontariato sociale ed ai criteri di concessione di interventi economici;

VISTE le modifiche apportate all'art. 18 del predetto regolamento, così come evidenziate nella stesura di cui all'allegato A;

VISTE le modifiche apportate all'art. 20 del predetto regolamento, così come evidenziate nella stesura di cui all'allegato B;

VISTE le modifiche apportate all'art. 30 del predetto regolamento, così come evidenziate nella stesura di cui all'allegato C;

RITENUTO dover provvedere alla modifica del citato regolamento sostituendo gli artt. 18, 20 e 30 con quelli evidenziati negli allegati A, B e C;

RICHIAMATO lo Statuto Comunale;


VISTO il D.Lgs. 267/2000;

Si propone che il Consiglio Comunale

DELIBERI

Di approvare le modifiche apportate agli articoli 18, 20 e 30 del "Regolamento per gli Interventi socio-assistenziali domiciliari ed economici" adottato con delibera consiliare n. 50 del 10.11.2007, così come evidenziate negli allegati A, B e C, e parimenti sostituire i tre articoli con le nuove formulazioni, fermo restando quant'altro previsto nel Regolamento già adottato.

IL PROPONENTE



IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA



Art. 18 (con modifiche)

Volontariato Sociale

Allo scopo di fare fronte ad esigenze temporanee e urgenti sollecitate dal Servizio Sociale - comunale o territoriale-, o da altri enti preposti alla tutela della persona (ASL, Carabinieri, Tribunale...), il Comune, annualmente, potrà destinare una quota, da gestire anche tramite il Servizio Economato, per rimborsare prestazioni di volontariato da erogare a utenti e/o nuclei familiari, su motivata richiesta dell'Area competente, e per una somma forfetaria *giornaliera* non superiore a **(€ 8,00 (euro otto/00))¹ a titolo di rimborso spese.**

Gli operatori volontari dichiareranno la propria disponibilità a seguito apposito avviso annuale predisposto dall'Ufficio competente, e le prestazioni volontarie verranno conferite a rotazione, per periodi non superiori a due mesi nell'arco dell'anno.

Requisiti per l'accesso alle attività di volontariato sociale sono il possesso di idoneo titolo di studio relativo a conoscenze psico-educative, pedagogiche, sociologiche, o adeguata formazione professionale nel campo dell'assistenza ().

Considerato il carattere di urgenza delle esigenze da affrontare e la volontarietà della prestazione, al servizio non verrà applicata la quota di compartecipazione a carico degli utenti.

(Ai volontari, inoltre, potrà essere conferito il rimborso di € 1,00 per km di percorrenza.)²

1) SOSTITUITO € 8,00 con € 12,00 (dodici).

2) CASSATO L'INTERO PERIODO.

Art. 18 (vecchia stesura)

Volontariato Sociale

Allo scopo di fare fronte ad esigenze temporanee e urgenti sollecitate dal Servizio Sociale -comunale o territoriale-, o da altri enti preposti alla tutela della persona (ASL, Carabinieri, Tribunale...), il Comune, annualmente, potrà destinare una quota, da gestire anche tramite il Servizio Economato, per rimborsare prestazioni di volontariato da erogare a utenti e/o nuclei familiari, su motivata richiesta dell'Area competente, e per una somma forfetaria oraria non superiore a € 10,00 (euro dieci/00).

Gli operatori volontari dichiareranno la propria disponibilità a seguito apposito avviso annuale predisposto dall'Ufficio competente, e le prestazioni volontarie verranno conferite a rotazione, per periodi non superiori a due mesi nell'arco dell'anno.

Requisiti per l'accesso alle attività di volontariato sociale sono il possesso di idoneo titolo di studio relativo a conoscenze psico-educative, pedagogiche, sociologiche, o adeguata formazione professionale nel campo dell'assistenza, o documentata esperienza in attività di volontariato sociale.

Considerato il carattere di urgenza delle esigenze da affrontare e la volontarietà della prestazione, al servizio non verrà applicata la quota di compartecipazione a carico degli utenti.

Art. 20 (con modifiche)

All. B

Forme di assistenza economica

Il sostegno economico in favore di singoli e nuclei familiari in situazioni di disagio o stato di bisogno, con funzione di supporto alla socializzazione e integrazione del reddito, si articola nei seguenti interventi:

- inserimenti lavorativi per disabili;
- attività lavorative a integrazione del reddito degli anziani;
- servizio civico per adulti e famiglie disagiate;
- provvidenze economiche.

Gli interventi economici possono essere erogati anche a sostegno e/o per favorire l'inserimento od il reinserimento al lavoro di soggetti tossicodipendenti, detenuti, ex detenuti, minori soggetti a provvedimenti penali o rieducativi dell'Autorità Giudiziaria ed altre categorie a rischio di emarginazione.

Per la concessione degli interventi economici di cui al presente articolo, l'Ufficio competente predisporrà apposita graduatoria dei beneficiari, attenendosi ai seguenti parametri:

- disoccupazione: per ogni anno di disoccupazione, punti 6 (max punti 18);
- stato di in occupazione: per ogni anno di in occupazione, punti 4 (max punti 12);
- stato di cassintegrato o mobilità: per ogni anno punti 2 (max punti 6);
- prole: per ogni figlio minorenni a carico: 2 punti;
per ogni figlio maggiorenne studente: 2 punti;
per ogni figlio maggiorenne non studente: 1 punto.
- coniuge: se disoccupato e/o impossibilitato a lavorare per causa di malattia: **3 punti**,
se detenuto o agli arresti domiciliari: **5 punti**,
in caso di nucleo monogenitoriale (per separazione, divorzio, vedovanza): punti 5
- affitto della casa: fino a € 200 mensili: 1 punto;
per ogni 50€ oltre € 200: 1 punto;
- reddito familiare: punti 15 se inferiore al reddito esente come da D.A. 15.4.2003
a detrarre: punti 2 per ogni 1.000 euro eccedenti il reddito esente.
- stato di bisogno: sarà relazionato dal servizio sociale competente, anche tramite la Polizia Municipale, e, accertato il concorrere di più condizioni atte a determinare lo stato di disagio, assegnerà un punteggio compreso tra 0 e 10 (disagio economico concomitante - reddito esente, affitto casa di abitazione, nucleo familiare con figli minori/studenti-, stato di malattia invalidante, disoccupazione prolungata o perdita del posto di lavoro, grave malattia di un familiare)
- Componenti nucleo familiare: per ogni ultrasessantacinquenne: punti 5;
per ogni portatore di handicap grave: punti 10;
per invalidi oltre il 70%: punti 5.

segue All. B

Art. 30 (con modifiche)
ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA

L'assistenza economica in forma continuativa è concessa quale sostegno al mantenimento di figli illegittimi e/o riconosciuti dalla sola madre, mediante l'erogazione di un contributo mensile non inferiore a € 80,00, da liquidare dopo l'avvenuta previsione nel bilancio comunale.

La Giunta Municipale può, annualmente, aggiornare il detto importo con apposito atto deliberativo, in relazione alle disponibilità di bilancio ed al numero dei richiedenti.

Tale assistenza può essere concessa per nuclei familiari con detenuti o ex-detenuti, residenti da oltre un anno nel Comune, tenendo conto della situazione reddituale del nucleo stesso, secondo i criteri stabiliti con il precedente art. 20, e nel caso il richiedente raggiunga almeno 45 punti.

Non è motivo di esclusione la proprietà di immobile per uso abitativo proprio.

Art. 30 (vecchia stesura)
ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA

L'assistenza economica in forma continuativa è concessa quale sostegno al mantenimento di figli illegittimi e/o riconosciuti dalla sola madre, mediante l'erogazione di un contributo mensile non inferiore a € 80,00, da liquidare dopo l'avvenuta previsione nel bilancio comunale.

La Giunta Municipale può, annualmente, aggiornare il detto importo con apposito atto deliberativo, in relazione alle disponibilità di bilancio ed al numero dei richiedenti.

Tale assistenza può essere concessa per nuclei familiari con detenuti o ex-detenuti, residenti da oltre un anno nel Comune, tenendo conto della situazione reddituale del nucleo stesso, secondo i criteri stabiliti con il precedente art. 20, e nel caso il richiedente raggiunga almeno 50 punti.

Non è motivo di esclusione la proprietà di immobile per uso abitativo proprio.